

Verbale assembleare di fusione per unione

Oggi, 23 maggio 2020, alle ore 16.30, si riuniscono in tramite videoconferenza come previsto dall'art. 106 del D. Lgs 18/2020 convertito in Legge 27/2020, le associazioni

- Ferfilò, con sede legale in Cento (FE) Via Cavalieri n°5, C.F. 90011140382 con la presenza di 23 su 125 soci
- Bel qUEL, con sede legale in Sala Bolognese (BO) Via Gramsci n° 315, C.F. 91369820377 con la presenza di 15 su 37 soci

come da allegato A) conservato agli atti, per:

- 1) formalizzare il progetto di fusione per unione attraverso l'adozione dello statuto;
- 2) procedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Prende la parola Alice Montagnini per la nomina del Presidente dell'Assemblea, candidando Stefano Resca, e per la nomina del segretario, candidando Sofia Galli. La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Il/La Presidente ricorda che le associazioni hanno deliberato, rispettivamente in data 22/02/2020 (Allegato B) e in data 19/02/2020 (Allegato C), conservati agli atti, di approvare l'operazione di fusione per unione delle Associazioni, meglio descritta nel progetto di fusione, in "Bangherang Associazione di Promozione Sociale" da costituirsi con il presente atto.

Si prende atto che:

1. il progetto di fusione è stato pubblicizzato attraverso i siti internet delle due associazioni ed è stato trasmesso alle Amministrazioni con le quali le associazioni interessate hanno in essere rapporti di collaborazione;
2. il progetto di fusione implica che tutti i rapporti in essere con Ferfilò e Bel qUEL sono imputabili a "Bangherang Associazione di Promozione Sociale" che conseguentemente prende in carico tutti i diritti ed obblighi derivanti da rapporti in essere derivanti da finanziamenti comunali, regionali, nazionali ed europei;

Alice Montagnini

3. sono decorsi i termini previsti dall'articolo 2505 quater del Codice civile, richiamato dall'art. 42 bis dello stesso Codice civile, senza che vi sia stata opposizione da parte di alcun creditore.

Il/La Presidente mette agli atti che le associazioni Ferfilò e Bel qUEI si sono fuse per volontà assembleare in "Bangherang Associazione di Promozione Sociale" che si costituisce con il presente atto, in dipendenza dei rispettivi verbali sopracitati, adottando lo statuto (Allegato D).

L'associazione ha sede legale nel Comune di Cento e potrà costituire sedi operative anche in Comuni diversi per soddisfare le esigenze associative.

L'associazione non ha scopo di lucro e si qualifica come **associazione di promozione sociale** contemplati dal Codice del Terzo Settore in quanto:

- è una associazione senza scopo di lucro;
- è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, quali:
 - **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa**, in un'ottica di sostegno alla genitorialità, seguendo i principi dell'educazione non formale attraverso la creazione di contesti e spazi di incontro e confronto in cui possano essere coinvolti tutti gli stakeholders, ivi inclusa la Scuola;
 - **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**,

Autografo

- incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, attraverso la realizzazione di progetti per la promozione della cittadinanza attiva anche in collaborazione con le amministrazioni comunali;
- **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni con particolare riferimento alla realizzazione di attività educative di sensibilizzazione e formazione rispetto a tematiche interculturali;
 - **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, di cui si riconosce la valenza educativa ed inclusiva, attraverso la promozione di discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle afferenti alle ginnastiche;
 - **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata** finalizzata alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui sopra;
- presenta un numero di soci pari a 162 e quindi in numero superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge;
 - opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci e con un ruolo determinante di alcuni volontari;
 - il numero di risorse umane retribuite rispetta i parametri di Legge e si tratta di apporti necessari per lo svolgimento dell'attività di interesse generale;
 - presenta nel proprio statuto i requisiti richiesti dal Codice del Terzo settore, ossia:
 - denominazione aps (art. 21 + 35) con clausola sospensiva (Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 27/12/2018): art. 1;
 - assenza di fini di lucro (art. 21): art. 1, 13;
 - sede legale (art. 21): art. 1;
 - individuazione delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 21): art. 2;

Autografo

- indicazione delle attività di interesse generale (art. 21) utilizzando la formulazione dell'art. 5 del CTS (Min. Lavoro Circolare 27/12/2018): art. 2;
- descrizione delle iniziative attraverso cui si realizzano le attività (Min. Lavoro Circolare 27/12/2018): art. 2;
- previsione dell'eventuale svolgimento di attività diverse di quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (art. 6 e Min. Lavoro Circolare 27/12/2018): art. 3;
- la durata dell'ente, se prevista (art. 21): non prevista;
- la circostanza che l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35): art. 4;
- la circostanza che le risorse umane retribuite, ivi inclusi propri associati, siano necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed in numero rispettoso del vincolo di legge (non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati ex art. 36): art. 4;
- la individuazione dei requisiti di ammissione (art. 21): art. 5;
- la definizione di criteri non discriminatori di ammissione dei soci (art. 21, 35): art. 5;
- la previsione che i soci minorenni sono rappresentati in Assemblea dal genitore/tutore (Nota del Ministero del Lavoro n. 1309 del 6 febbraio 2019): art. 8;
- la possibilità di avere come associati altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS aderenti (art. 35): art. 5;
- l'individuazione dell'organismo deputato ad accogliere le domande di ammissione dei soci (art. 23) se non individuato è il consiglio direttivo: art. 6;
- l'indicazione del termine entro cui l'organismo deputato ad accogliere le domande di

Montanari



ammissione dei soci deve esprimersi (art. 23), se non indicato si applica la norma: art. 7;

- l'obbligo di comunicare all'aspirante socio l'avvenuta accettazione della domanda (art. 23), vincolo gestionale e non statutario che si ritiene però opportuno implementare nell'atto: art. 7;
- il diritto dell'aspirante socio a cui sia stata negata l'ammissione di chiedere, entro 60 gg dalla comunicazione della delibera di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione (art. 23) se non diversamente indicato dallo statuto: art. 7;
- la definizione dei diritti e doveri dei soci (art. 21): art. 8;
- diritto – in capo agli associati - di accesso ai libri sociali e definizione delle modalità di accesso (art. 15): art. 8;
- riconoscimento del diritto di voto a tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente (art. 24): art. 8 (deroga introdotta per rispettare l'art. 4 del DPR IVA al fine di accedere alle agevolazioni fiscali);
- funzioni dell'organo assembleare (art. 21 e 25): art. 16;
- previsione del voto capitario con possibilità di riconoscere agli associati che siano enti del terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti (art. 24): art. 15;
- disciplina della delega: max 3, 5 solo per le associazioni con più di 500 soci (art. 24): art. 15;
- possibilità di prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di

Montagnini & C.

telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (art. 24): art. 16;

- elezione dell'organo amministrativo da parte dell'assemblea, salvo diversa regolamentazione nelle associazioni con più di 500 soci (art. 26): art. 16;
- requisiti di cui devono essere in possesso gli amministratori (art. 26) facoltativo ma opportuno per la qualifica di ASD: art. 20;
- norme sulla rappresentanza dell'ente (art. 21): art. 23;
- disciplina dell'organo di controllo (art. 30): art. 16;
- attribuzione all'organo di controllo della funzione di revisione legale dei conti (art. 30): art. 16;
- revisione legale dei conti (art. 31): art. 16;
- modalità di scioglimento (art. 21): art. 28;
- devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ad altro ets (art. 21): art. 28.

Data quindi lettura integrale dello statuto (Allegato E) il/la Presidente chiede ai soci se ci sono quesiti o proposte di emendamento al testo. Non essendo intervenuto nessuno, il/la Presidente mette ai voti l'adozione del nuovo statuto con cui si perfeziona il percorso di fusione per unione delle due associazioni.

La proposta viene accettata all'unanimità/con il voto favorevole di 38 soci su 38 soci aventi diritto di voto.

Il/la Presidente propone quindi di procedere all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. Lo statuto adottato prevede che l'Organo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni.

Il/la Presidente chiede pertanto ai soci quale possa essere il numero congruo di amministratori per il sodalizio. Interviene Stefano Resca proponendo 5 soci. La proposta, messa ai voti, viene approvata

Montaquivice

all'unanimità.

Il/la Presidente chiede quindi ai presenti chi sia interessato a candidarsi. Vengono presentate le candidature di:

- 1) Alice Montagnini
- 2) Bernardo Balboni
- 3) Edoardo Accorsi
- 4) Eleonora Riberto
- 5) Enrico Taddia

I quali, nel candidarsi, dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale.

L'Assemblea approva la candidatura esprimendo la propria votazione attraverso l'utilizzo della piattaforma utilizzata per l'assemblea.

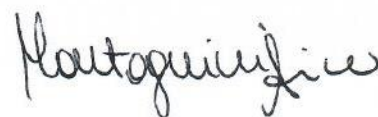
Il/la Presidente procede quindi con il dare lettura dell'esito delle elezioni e vengono quindi proclamati quali componenti del Consiglio Direttivo, i seguenti soci:

- 1) Alice Montagnini
- 2) Bernardo Balboni
- 3) Edoardo Accorsi
- 4) Eleonora Riberto
- 5) Enrico Taddia

Il Consiglio Direttivo così eletto procederà, a seguito della chiusura dell'Assemblea, a riunirsi per la elezione del Presidente e del VicePresidente.

Il/La Presidente viene delegato/a ad adempiere agli adempimenti connessi al procedimento di fusione per unione ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto applicando l'imposta di registro in misura fissa (ex art. 83 del DLgs 117/2017) e l'imposta di bollo non avendo il soggetto risultante dalla fusione i



riconoscimenti per il regime di esenzione;

- 2) comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta fusione e aggiornamento della relativa anagrafica fiscale;
- 3) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Regione attraverso il canale telematico TESEO;

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 17.30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Sofia Galli

IL PRESIDENTE

Carla Sforza



Montgomery

STATUTO

BANGHERANG ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1

È costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e della Costituzione, "Bangherang Associazione di Promozione Sociale", in breve "Bangherang APS" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Cento.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede all'Agenzia delle Entrate nonché agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione comunque denominati.

Art. 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso la realizzazione di attività di interesse generale dirette ai soci, relativi famigliari e terzi senza alcuna discriminazione di provenienza, condizione sociale, orientamento sessuale e religioso. Obiettivo è lavorare in stretta collaborazione con istituzioni locali, Enti del Terzo Settore e in generale soggetti senza scopo di lucro, gruppi informali inclusi.

Montgomery

In particolare, l'Associazione intende realizzare le seguenti attività di interesse generale:

- 1) **interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni attraverso
 - a) iniziative di sensibilizzazione volte a promuovere l'inclusione sociale di persone a rischio di marginalizzazione, persone fragili e vulnerabili caratterizzate da condizioni socioeconomiche critiche;
 - b) azioni di sensibilizzazione territoriale ed educazione non formale su diritti e privilegi;
 - c) attività di promozione culturale e sensibilizzazione verso temi legati a nuove povertà esclusione sociale, diritti negati;
 - d) azioni formative e di capacity building per persone fragili e vulnerabili;
 - e) attività di formazione per operatori all'accoglienza, social workers, youth workers coinvolti in azioni di inclusione sia su scala locale che europea; azioni congiunte con altre associazioni ed enti territoriali complementari in termini di competenze ed approcci per sviluppare azioni sinergiche di inclusione;
 - f) interventi rivolti a giovani e adolescenti a rischio di isolamento ed esclusione sociale;
- 2) **formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa**, in un'ottica di sostegno alla genitorialità, seguendo i principi dell'educazione non formale attraverso la creazione di contesti e spazi di incontro e confronto in cui possano essere coinvolti tutti gli stakeholders, ivi inclusa la Scuola. Tali attività si potranno concretizzare, in via esemplificativa e non esaustiva nelle seguenti iniziative:
 - a) laboratori per bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 14 anni con uno sguardo all'innovazione, alla stimolazione della creatività, al gusto per la ricerca scientifica, alla lettura e a tutte le forme

Antiquiglice

d'arte;

- b) progetti con le scuole che colmino il gap tra il modello educativo ministeriale e i bisogni reali dei bambini/ragazzi in un mondo che si muove sempre più velocemente (con particolare riferimento all'uso consapevole di tecnologie e social network, orientamento alla scelta);
 - c) percorsi di formazione per educatori e insegnanti nonché per genitori, con un'attenzione particolare per i neogenitori;
 - d) sviluppo di progetti con biblioteche e centri per le famiglie e nella realizzazione di attività di doposcuola;
 - e) percorsi di educazione informale sperimentale diretti ai giovani che valorizzano la conoscenza e la promozione del territorio di riferimento;
- 3) **educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, **nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa** con particolare riferimento alle possibili seguenti iniziative:
- a) realizzazione di progetti di orientamento scolastico e post diploma (istituti superiori e scuole secondarie di primo grado) attraverso la realizzazione di attività nelle classi, festival dell'orientamento, percorsi pomeridiani, per contrastare fenomeni di dispersione scolastica e nuove povertà educative;
 - b) attività di orientamento alle opportunità di mobilità europea, con focus sui valori e la storia europea nonché la creazione di percorsi e progetti per lo sviluppo di competenze trasversali e competenze pratiche spendibili nel mondo del lavoro e non solo;
 - c) corsi di lingua;
- 4) **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

Montepinguic

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) la realizzazione di progetti per la promozione della cittadinanza attiva anche in collaborazione con le amministrazioni comunali;
 - b) i corsi di teatro;
 - c) il supporto organizzativo e gestionale a gruppi informali e/o associazioni giovanili come modalità di promozione e diffusione della pratica delle attività di interesse generale;
- 5) **cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni con particolare riferimento alla realizzazione di attività educative di sensibilizzazione e formazione rispetto a tematiche interculturali come:
- a) proposte laboratoriali rivolte a bambini e ragazzi realizzate partendo dagli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'ONU verranno sviluppate;
 - b) iniziative di cooperazione territoriale per competenza complementare rispetto ad Organizzazioni Non Governative, in progetti di cooperazione allo sviluppo, educazione alla cittadinanza globale, sviluppo sostenibile ed ambiente da svolgersi sia sul suolo italiano che europeo ed internazionale;
- 6) **accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti** attraverso la realizzazione di progetti di inclusione ed integrazione per migranti e seconde generazioni;
- 7) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche**, di cui si riconosce la valenza educativa ed inclusiva, attraverso la promozione di discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle afferenti alle ginnastiche;
- 8) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata** finalizzata alla realizzazione delle attività di interesse generale di cui sopra.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di

Autografo



alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e

strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

Art. 3

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento

dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa essendo esclusa qualsiasi forma di discriminazione all'atto di ammissione a socio così come nella vita associativa.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'articolo 9.

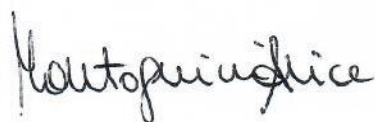
Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Art. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pautopiniuglice".

esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione. All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.

Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione collegiale del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni.

La delibera di rigetto della domanda, debitamente motivata, dovrà essere trasmessa per iscritto all'interessato che ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

Art. 8

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei Regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi,

Autografo

secondo il principio di libera eleggibilità. Il diritto di voto si perfeziona all'atto dell'ammissione a socio con riferimento alle assemblee convocate in data successiva. I soci minorenni sono rappresentati dal genitore/tutore che ha sottoscritto la domanda di ammissione o il modulo di rinnovo anagrafica, il quale/la quale partecipa alle Assemblee con diritto di voto, ivi incluso l'elettorato attivo ma non quello passivo che richiede necessariamente l'assunzione della qualifica di socio;

- diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione delle sedi;
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 9

La qualifica di associato si perde per:

- 1) recesso,
- 2) radiazione,
- 3) esclusione per morosità,
- 4) morte.

Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio

Montegemelli e

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.

La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;

e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano.

La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato dal provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.

La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:

- violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;

Montagnigliese

- produzione di gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 11

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi associativi;
- c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
- f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- g) entrate da convenzioni;
- h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali;
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.

Art. 12

Autografo

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.

In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla convocazione dell'Assemblea.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 21.

Art. 13

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

Poltoquinislice

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli associati;
- 2) il Consiglio Direttivo, Organo amministrativo;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di controllo.

Art. 15

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Ogni associato ha diritto ad un voto potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 16

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva la programmazione delle attività;
- b. approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- c. stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d. procede, nel rispetto del principio di libera eleggibilità, alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e. elegge, nei casi previsti dalla Legge o quando ne ravvede l'opportunità, il componente o i componenti dell'Organo di controllo dell'Associazione a cui può essere conferita anche la funzione di revisione contabile;
- f. delibera sulla revoca dei mandati associativi, sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- g. approva gli eventuali Regolamenti interni, incluso quello per la definizione dei criteri per i

Partecipazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 19

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie nonché ad operazioni straordinarie, quali la fusione, scissione e trasformazione, deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione sarà valida

Autografo

qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a undici, eletti dall'Assemblea e scelti tra i soci maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento statale.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

Art. 21

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e alla prima Assemblea utile sarà posta all'ordine del giorno l'elezione del o dei sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. L'Assemblea deve essere convocata entro 20 giorni dalla cessazione della carica del Consigliere quando il numero dei componenti il Consiglio Direttivo rimasti sia inferiore al numero minimo di tre, nel qual caso i componenti dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Al Consiglio spetta a titolo esemplificativo:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rabaglio" or similar, located at the bottom right of the page.

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni, disgiuntamente o collegialmente;
- d) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- e) deliberare in merito all'esclusione per morosità e proporre i provvedimenti di radiazione degli associati;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare;
- g) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'Assemblea degli associati;
- h) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola eventualmente la vita dell'Associazione;
- j) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento;
- k) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 24

Autografo



Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della

maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione dei soci che richiedano di consultarli.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 26

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne

Antognino

assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 27

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. La richiesta di accesso ai libri sociali deve essere presentata al Consiglio Direttivo, i costi dell'eventuale riproduzione di documenti restano a carico del richiedente.

Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno in ogni caso devoluti ad altri Enti del Terzo settore fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.

Autografo

I SOCI (Nome e Cognome)

Alessandro Donati

Alessandro Mazzini

Alessandro Soriani

Alice Montagnini

Alice Tassinari

Alicia Garcia Marquez

Arianna Viaggi

Caterina Melloni

Cecilia Presti

Edoardo Accorsi

Elena Colombo

Eleonora Riberto

Elisa Alberghini

Emanuele Callegari

Enrico Taddia

Federica Ventura

Filippo Merli

Francesco Savino

Irena Krsteva

Irene Balboni

Giulia Ginesi

Giulia Mastrodonato

Marcello Mirfakhraie

Margherita Borghesani

Matteo Ginesi

Miryam Aleotti
Monica Superbi
Nicol Tatti
Pietro Guitti
Rachele Govoni
Serena Riccio
Silvia Rossi
Simona Testoni
Simone Barbieri
Simone Brunetti
Sofia Cerè
Sofia Galli
Stefano Resca
Roberta Rimondi



Autogestione